

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4573

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato VASCON

Modifica all’articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, in materia di utilizzazione di traccianti nel latte e nel latte in polvere

Presentata il 17 dicembre 2003

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, ha modificato le norme nazionali di attuazione del regime comunitario delle quote latte.

In questo nuovo quadro normativo sono state, correttamente, introdotte disposizioni innovative specificatamente volte al contrasto del fenomeno del cosiddetto « latte in nero ».

A più di sei mesi dall’entrata in vigore delle nuove norme tali misure di contrasto, sebbene significative, sono risultate, tuttavia, insufficienti ad assicurare un soddisfacente livello di realizzazione dell’obiettivo prefissato.

In particolare, continua a non essere sufficientemente contrastato il fenomeno

dell’utilizzo delle polveri di latte che, come noto, costituiscono una delle principali fonti di alimentazione delle tante distorsioni che, purtroppo, continuano ad interessare la gestione del regime comunitario delle quote latte.

In considerazione di ciò, la presente proposta di legge interviene integrando il testo del richiamato decreto-legge n. 49 del 2003 con specifiche disposizioni volte ad impedire la detenzione e l’utilizzo di latte in polvere in stabilimenti o in depositi nei quali si detiene o si lavora latte destinato al consumo alimentare diretto o all’ottenimento di produzioni casearie o ad esse assimilate.

Vista la necessità e l’urgenza di fare fronte ai problemi descritti si raccomanda una rapida approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è inserito il seguente:

« 3-bis. È vietato detenere latte e latte scremato in polvere destinati ad usi zootecnici negli stabilimenti o nei depositi nei quali si detiene o si lavora latte destinato al consumo alimentare diretto ovvero a produzioni casearie o assimilate. In ogni caso, nel latte e nel latte scremato in polvere destinati ad usi zootecnici, e nei loro derivati, devono essere presenti traccianti colorati, di origine naturale, innocui per la salute umana ed animale, in grado di rendere tali prodotti stabilmente evidenziabili. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i traccianti da utilizzare ai fini di cui al presente comma. Chiunque ponga in commercio ovvero utilizza in processi produttivi latte o latte scremato in polvere, destinato ad usi zootecnici, privo dei traccianti di cui al secondo periodo, ovvero viola le disposizioni di cui al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 15.000 euro a 80.000 euro. È, in ogni caso, disposta la confisca dei prodotti detenuti, commercializzati o utilizzati in violazione delle disposizioni di cui al presente comma. In caso di reiterata violazione delle suddette disposizioni, nei confronti dei soggetti responsabili è applicata anche la sanzione della sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a un anno ».

€ 0,30

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0054680